



Comune di Penna San Giovanni

Provincia di Macerata

C O P I A D I D E T E R M I N A Z I O N E

S E T T O R E C O N T A B I L E

N. 11 del Reg. Data 09-02-2021

=====

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER ROGITO CONTRATTO DI APPALTO REP. 380 DEL 08.02.2021.

=====

CIG:

=====

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Visto il Decreto del Sindaco Prot.n. 6199 del 05.11.2018, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Sonia Vita veniva riconfermata dal 5 novembre 2018 e per tre anni, Responsabile del Settore II^: CONTABILE ed incaricata, quindi, della titolarità delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 per il quale, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione di cui all'art.151 comma 1 del D.Lgs.267/2000 è differito al 31 Marzo 2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2021 con la quale sono stati assegnati i fondi ai Responsabili dei Servizi in vigenza di esercizio provvisoria del Bilancio di Previsione 2021;

VISTO l'articolo 10 comma 2-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, (inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114), per il quale: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

CONSIDERATO che la norma distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito ai Segretari Comunali:

1: Segretari Comunali preposti in Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non è rilevante la fascia professionale di inquadramento del funzionario;

2: Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale: l'attribuzione della quota dei diritti di rogito è connessa al loro status professionale, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione; i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al Segretario Comunale fino a concorrenza del quinto dello stipendio in godimento, superato la quale rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (Corte dei conti Lombardia -Parere 275/2014 del 29.10.2014);

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle funzioni e le responsabilità della dirigenza e sul conferimento delle funzioni dirigenziali;

VISTO l'articolo 30, comma 2, della legge 734/1973 per il quale: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";

RILEVATO che secondo l'attuale normativa, il valore massimo dei diritti di rogito percepibili dal Segretario è di 1/5 (un quinto) dello stipendio in godimento;

VISTA la decisione della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - nr. 275/2014, per la quale: "Nel caso di convenzione di segreteria fra comuni tutti privi di personale con qualifica dirigenziale, si possa attribuire, ai sensi del nuovo articolo 10, comma 2 bis del decreto legge n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto;

VISTE le pronunce del Tribunale di Parma 26 ottobre 2017, n. 250 e del Tribunale di Busto Arsizio 8 novembre 2017, n. 438, con le quali si afferma il diritto dei Segretari Comunali iscritti nelle fasce professionali A e B, operanti negli Enti privi della dirigenza, a percepire i diritti di rogito;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 23/02/2016, che in via incidentale riconosce i diritti di rogito nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A e B operanti negli Enti privi di dirigenza;

CONSIDERATO che in data 8 Febbraio 2021, è stato rogato dal Segretario Comunale il contratto di appalto Repertorio n. 380, per "APPALTO SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA, INFERMIERISTICA, COORDINAMENTO, PULIZIA E LAVANDERIA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA "P. BUROCCHI" DI PENNA SAN GIOVANNI - CIG 7716871367" per il quale sono stati riscossi diritti di segreteria del valore di € 3.301,00;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma al Segretario comunale per il contratto da lui rogato;

RILEVATO che la somma è contenuta nel quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale, come da dichiarazione resa dallo stesso;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. << Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali >>;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12/9/2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

D E T E R M I N A

1. Di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

2. DI LIQUIDARE al Segretario Comunale, con le prossime mensilità stipendiali, la somma complessiva lorda di € 3.301,00, per diritti segreteria di rogito del contratto, Repertorio n. 380/2021, per "APPALTO SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA, INFERMIERISTICA, COORDINAMENTO, PULIZIA E LAVANDERIA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA "P. BUROCCHI" DI PENNA SAN GIOVANNI - CIG 7716871367".

3. DI IMPUTARE la spesa di € 3.301,00 al Capitolo 76 - Cod. 01.02-1.01.01.004 del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2021 in corso di predisposizione.

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

5. Di dare atto che:

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi DETERMINAZIONE SETTORE CONTABILE n. 11 del 09-02-2021 - pag. 2 - COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

dell'articolo 183, comma 8, D.Lgs 267/2000, convertito così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs 126/2014;
- ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(Art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

lì, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

lì, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la
regolarità della liquidazione.

lì, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

Per copia conforme all'originale.

lì, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Sonia Vita

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. _____

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire
dal _____.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

lì, _____